



COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO (AR)

CONVENZIONE REG. n. xxx/xx/ACC. PER L’AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA DI AREZZO DI SERVIZI NEL QUADRO DELL’ATTIVITÀ FONDAMENTALE STABILITA DALL’ORDINAMENTO VIGENTE, DELLA RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI, ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A FAVORE DEI COMUNI/ENTI DEL PROPRIO TERRITORIO.

L’anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

l’Amministrazione Comunale di **Laterina Pergine Valdarno**, con sede in Corso Italia, 61 - 52019 Laterina Pergine Valdarno (AR), C.F. 90035500512, rappresentata da BADII ROBERTA, in qualità di Funzionario EQ Responsabile P.O. dell’Area: “Affari generali, servizi alla persona”, nata a San Giovanni Valdarno (AR) il 22/06/1966, domiciliato per il suo incarico presso il Comune di Laterina Pergine Valdarno, il quale agisce per questo atto in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di G.C. N. _____ del _____.2026 (di seguito anche soltanto “il Comune”),

E

l’Amministrazione Provinciale di Arezzo (C.F. 80000610515), con sede in Arezzo, Piazza della Libertà, 3, rappresentata dal’Avv. Angelo Capalbo, Segretario generale della Provincia di Arezzo, nato a _____, il _____._____, domiciliato per il suo incarico presso l’Amministrazione Provinciale di Arezzo, il quale agisce in questo atto in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione della determinazione

dirigenziale n. _____ del _____, dall'altra (di seguito anche soltanto "la Provincia");

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 85, lett. d), della Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" riporta, tra le funzioni fondamentali della Provincia, quali enti con funzioni di area vasta, la seguente:

« ...

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

... »;

- che la stessa Legge, all'art. 1, comma 51, stabilisce che «... *In attesa della riforma del titolo V della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge ...*»;
- che la Provincia di Arezzo è unico azionista della Società AREZZO TELEMATICA S.P.A. (abbreviato "AR.TEL. S.p.A."), con sede in Arezzo, attualmente in Via Spallanzani, n. 23, costituita in Italia, con atto in data 29 novembre 1996;
- che la Provincia di Arezzo, con Contratto rep. 53 del 9 aprile 2025, ha affidato alla Società Arezzo Telematica S.p.A. (AR.TEL. S.p.A.) i servizi di e-government e di ulteriori servizi informatici, fornendo, tra l'altro assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali, in particolare per attività permanenti e ricorrenti relativi all'hosting sito istituzionale ed hosting e manutenzione ordinaria altri siti collegati e alla manutenzione ordinaria SIT Provinciale e di sistemi software GIS e WEBGIS;

- che AR.TEL. S.p.A. svolge attività funzionali e tecniche connesse alla attuazione delle funzioni proprie dell'Ente Provincia di Arezzo, come stabilite nell'ordinamento, promuovendo il perseguimento di obiettivi in termini di innovazione e digitalizzazione dei processi (e-government) ed attualmente svolge la funzione di Amministratore di Sistema per l'Ente;
- che AR.TEL. S.p.A. già oggi è fornitore di vari servizi a favore di Comuni ed Enti del territorio provinciale;
- che AR.TEL. S.p.A. concentra le proprie competenze sulla gestione e sviluppo di Sistemi Informativi Territoriali, sullo studio e mappatura dei processi al fine della digitalizzazione degli stessi e sulle strategie e gestioni operative di tutte le attività inerenti l'ICT (*Information Communication Technology*);

Richiamate le seguenti disposizioni:

- l'art. 16 del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, concernente «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- l'art. 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- l'art. 17 del Decreto legislativo 23.12.2022, n. 201 concernente «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».

Considerato che la Società AR.TEL. S.p.A. si qualifica come Società *“in house”*, in quanto riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dell’Amministrazione Provinciale di Arezzo.

Considerato che la Provincia di Arezzo esercita sulla stessa Società AR.TEL. S.p.A. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società stessa.

Considerato che la Provincia di Arezzo organizza autonomamente la prestazione di servizi affidati alla Società AR.TEL. S.p.A. attraverso l’autoproduzione, l’esternalizzazione e la cooperazione, nel rispetto del Codice dei contratti e dell’Unione Europea ed in particolare nel rispetto dei seguenti principi:

- Principio del risultato: nel senso di perseguire la massima tempestività nell’affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il principio del risultato, secondo il legislatore, costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- Principio della fiducia: finalizzato a favorire e valorizzare l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- Principio dell’accesso al mercato: favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l’accesso al mercato degli operatori

economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Considerato che la Società AR.TEL. S.p.A. è in grado di fornire, per quanto sopra, servizi di interesse economico generale di livello locale, ai fini di una gestione efficiente, recando benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenti gestioni *in house*, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche che annualmente effettua l'Amministrazione Provinciale.

Considerato che la Provincia intende proseguire nella attività fondamentale stabilita dall'ordinamento vigente, della raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa a favore degli Enti locali, segnatamente i Comuni del proprio territorio, attraverso la assunzione di tali servizi mediante stipula di specifiche convenzioni con i Comuni, o con altri Enti del territorio interessati, la esecuzione dei quali sarà assicurata proprio dalla Società "*in house*" AR.TEL. S.p.A.

Precisato che la presente Convenzione viene stipulata, per lo svolgimento delle attività di autoproduzione di servizi strumentali alla Provincia di Arezzo e per lo svolgimento delle funzioni fondamentali ad essa attribuita dall'ordinamento vigente, in materia di raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico – amministrativa a favore dei Comuni o di altri Enti del territorio interessati, assicurate, per l'appunto, dalla Società "*in house*" AR.TEL. S.p.A., nelle more e senza pregiudizio della predisposizione ed

approvazione della Deliberazione motivata di analisi dell'assetto complessivo delle società detenute dalla Provincia di Arezzo, attraverso il piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 112 del 23/11/2023, con il quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento alla Provincia di servizi nel quadro dell'attività fondamentale stabilita dall'ordinamento vigente, della raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa a favore dei Comuni/Enti del proprio territorio.

Dato atto che Società AR.TEL. S.p.A, ha preso visione dei contenuti ed ha espresso parere favorevole alla fattibilità delle attività specificate nella presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto della Convenzione.

1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida alla Provincia di Arezzo il servizio di attivazione della piattaforma per il *whistleblowing*. Si precisa che lo stesso rientra nell'ambito dell'attività fondamentale stabilita dall'ordinamento vigente, della raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa a favore degli Enti locali, segnatamente i Comuni del proprio territorio.
2. La Provincia assicura la prestazione in questione tramite la Società "*in house*" AR.TEL. S.p.A., con sede in Arezzo, Via Spallanzani n. 23, che curerà l'erogazione del servizio affidato nel rispetto della vigente

normativa di carattere tecnico ed amministrativo.

Art. 2. Rapporti con l'Amministrazione Comunale/Ente

1. Il Comune, nei tempi e modi stabiliti di comune accordo tra le parti, al fine di permettere alla Provincia la migliore prestazione dei servizi richiesti, si impegna a fornire alla Provincia e/o alla Società AR.TEL. S.p.A. i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività prevista.
2. Resta inteso che l'incarico dovrà essere svolto in raccordo con il competente Servizio Affari generali, Segreteria del Comune attraverso specifici incontri di lavoro che saranno concordati durante lo sviluppo delle diverse fasi operative.
3. Si precisa, a tal fine, che il raccordo è assicurato, in via ordinaria, con il Servizio Affari generali, Segreteria del Comune nel rispetto della articolazione delle varie fasi di lavoro previste nella presente Convenzione, nonché dei programmi di lavoro concordati.

Art. 3. Modalità di svolgimento del servizio

1. Le parti concordano che l'attivazione della piattaforma per il *whistleblowing* intervenga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla firma della presente Convenzione.
2. Qualora durante il corso delle attività previste nel presente atto si dovessero presentare difficoltà di carattere logistico-operativo, potrà essere concordato tra le parti di provvedere a parziali modifiche ritenute opportune al fine di migliorare il servizio anche nell'ottica di una logica di collaborazione fra le parti interessate.

Art. 4. Corrispettivi e modalità di pagamento

1. Per il servizio reso dalla Provincia il Comune si impegna a versare *una tantum* la somma di € 300,00 a titolo di costo di attivazione, nonché un canone annuo pari ad € 182,00. La prima sarà corrisposta entro trenta giorni dall'attivazione del servizio. Il secondo, anticipatamente, entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 5. Uso dei dati, riservatezza

1. La Provincia, con riferimento al servizio affidato con il presente atto, comunica che con contratto rep. 53 del 9 aprile 2025, di affidamento alla Società Arezzo Telematica S.p.A. (AR.TEL. S.p.A.) dei servizi di *e-government* e di ulteriori servizi informatici, ha nominato la Società *"in house"*, quale Responsabile del trattamento dei dati, effettuato anche con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati e/o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite in relazione al rapporto giuridico instaurato, dato che tale Società ha i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, compresi i profili relativi alla sicurezza.
2. Il Comune, in qualità di altro Responsabile del trattamento dei dati, nominato con la presente Convenzione, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal titolare del trattamento dei dati o dalla Società AR.TEL. nell'esecuzione del servizio. La Provincia provvederà a svolgere le dovute verifiche sulle

attività compiute dal Responsabile del trattamento dei dati. È obbligo del Comune, quale altro responsabile del trattamento di dare esecuzione a specifiche attività di trattamento per conto della Provincia, titolare del trattamento ed è tenuto agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente Convenzione, adottando le misure tecniche ed adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti di cui al Regolamento della Comunità Europea 27/04/2016, n. 2026/679/UE. Qualora il Comune ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, la Società AR.TEL. conserva nei confronti della Provincia l'intera responsabilità degli obblighi dell'altro responsabile.

Art. 6. Responsabile dell'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione per conto del Comune di Laterina Pergine Valdarno è il Responsabile del Servizio Affari generali, Segreteria.
2. Per la Provincia è il Responsabile del servizio Controllo di gestione - Programmazione strategica – Partecipate – Accountability.

Art. 7. Durata

1. L'incarico affidato con il presente atto avrà durata dalla data odierna fino alla data del 31/12/2029. Il termine potrà essere prorogato, per cause non previste e sopravvenute, che avessero reso impossibile la consegna degli esiti dei servizi affidati nel tempo stabilito.

Art. 8. Risoluzione

1. Laddove nell'ambito della evoluzione normativa in atto la Provincia

perdesse la competenza di esercitare proprie funzioni nel campo della raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali, ovvero, si trovasse nella oggettiva impossibilità sopravvenuta di svolgere i servizi stabiliti con il presente atto, si procederà alla risoluzione della presente Convenzione, senza penale alcuna, definendo i compensi per i servizi nel frattempo svolti.

Art. 9. Regime di responsabilità

1. Il Comune è esonerato e dovrà essere ritenuto indenne da ogni controversia derivante dalle attività per l'espletamento dell'incarico affidato con la presente Convenzione, per quanto riguarda gli eventuali incidenti e le responsabilità civili verso terzi derivanti dall'espletamento dell'incarico stesso ed in generale per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere restando a totale ed esclusivo carico della Provincia, ovvero dell'organismo esterno da essa incaricato, ART.TEL. S.p.A., di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 10. Controversie

1. Per ogni controversia derivante dalla presente Convenzione che non possa essere risolta in forma bonaria, le parti contraenti concordano di rivolgersi al Foro di Arezzo.

Il presente atto - esente da Bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella Allegato B al D.P.R. n. 642/1972, redatto in formato elettronico ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della L.

241/1990 - viene letto ed approvato dalle Parti interessate, le quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono.

Per il Comune di Laterina Pergine Valdarno: Dr.ssa Roberta Badii

Per la Provincia di Arezzo: avv. Angelo Capalbo